



L'Estensore
Dott. Giuliano Calamandrei

E.Q. Quartiere 2
Dott. Pier Giovanni Panichi

Il Presidente
Michele Pierguidi

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.gs 267/00)
Dirigente
Dott. Massimo Capantini

DELIBERAZIONE

UFFICI DI DESTINAZIONE

SINDACO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – UFFICIO ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI.

	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
		All'adozione del	provvedimento
Adunanza del 29 febbraio 2024	BONCIANI Lorenzo		X
	COLZI Veronica	X	
PRESIEDE L'ADUNANZA	FARINI Alessandro	X	
	FOSSOMBRONI Chiara	X	
Il Presidente	GENGAROLI Francesco	X	
Michele PIERGUIDI	MONTECCHI Giacomo	X	
	MUCCI Andrea	X	
HA FUNZIONI DI SEGRETARIO	NENCIONI Stefano	X	
E.Q. Quartiere 2	PALANDRI Lorenzo	X	
Dott. Pier Giovanni Panichi	PERICOLI Federico	X	
	PIERGUIDI Michele	X	
	PORAZZINI Lorenzo	X	
	PROTESTI Angela	X	
	RICCI Enrico	X	
Consiglieri con funzione di SCRUTATORI	RICCI Lucia	X	
1 – FARINI Alessandro	RUGGIERO Manfredi		X
2 – GENGAROLI Francesco	SANDRELLI Gabriele	X	
3 – SOLLAZZO Simone	SOLLAZZO Simone	X	
	VECCI Tommaso	X	

DELIBERAZIONE N° 20003/2024

Oggetto: Proposta di modifica del Regolamento interno al Consiglio di Quartiere 2.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2

- Visto l'art. 17 del Decreto Legislativo n.° 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- **Visto** il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze nel quale viene delineato il decentramento amministrativo del Comune di Firenze;
- **Visto** l'art. 31 del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze, il quale prevede l'adozione di un Regolamento interno per ogni Quartiere: *“ciascun Consiglio di quartiere approva un regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento”*;
- **rilevato** che la Commissione Consiliare Permanente Controllo e Garanzia del Q2 ha iniziato un percorso di revisione del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 2 al fine di adeguarlo agli interventi normativi-regolamentari intervenuti nel Regolamento dei Consigli di Quartiere a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 19.9.2022;
- **rilevato** che tali interventi hanno visto, tra l'altro, l'introduzione nel suddetto regolamento del Titolo VII *“Sedute del Consiglio e delle Commissioni in modalità telematica e mista”*, andando così a disciplinare e prevedere le modalità di svolgimento delle sedute degli organi istituzionali dei quartieri anche da remoto;
- **preso atto** del documento, allegato parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, elaborato dalla Commissione Controllo e Garanzia nel corso delle sedute che si sono succedute dal 16 maggio al 19 luglio 2023 e del testo licenziato nella seduta di detta Commissione il 10 ottobre 2023 che prevede la proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2 limitatamente ai seguenti articoli 1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 19, 37 e 43 e l'introduzione dell'art. 1 bis (Partecipazione alle sedute del Consigliere portatore di handicap);
- **Visto** il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/00;
- **Ritenuto** di inviare la proposta di modifica del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 2 alla Commissione Affari Istituzionali del Comune di Firenze e di attenderne il parere;
- **Visti** gli interventi dei Consiglieri nel corso della presente seduta e la sua discussione che ne è scaturita;

DELIBERA


Di adottare la proposta di modifica del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 2, allegata parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, e di inviarla alla Commissione Affari Istituzionali del Comune di Firenze al fine di acquisire il necessario parere, con la seguente votazione:

- Presenti: 17
- Votanti: 17
- Voti favorevoli: 17
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0
- Assenti: 2

Il Consiglio approva all'unanimità.

L'Estensore

Dott. Giuliano Calamandrei



Il Segretario
Dott. Pier Giovanni Panichi

Il Presidente
Michele Pierguidi

Visto per la regolarità tecnica
(Art. 49 D.gs 267/00)
Dirigente Servizio Amministrativo e Quartieri
Dott. Massimo Capantini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele Pierguidi', written in a cursive style.

**Proposta modifica
Regolamento Interno Consiglio di Quartiere 2**

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
Art. 1	Art. 1
<p>Il Consiglio di Quartiere 2, Campo di Marte, è costituito secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Le riunioni e le funzioni del Consiglio sono disciplinate dal presente Regolamento, dal Regolamento dei Consigli di Quartiere e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per quanto non previsto nel presente Regolamento, e dallo Statuto comunale, in particolare dal Titolo IV – Decentramento”.</p> <p>Il Consiglio di Quartiere promuove e favorisce la partecipazione popolare alle attività dei pubblici poteri ed in particolare dell’Amministrazione locale.</p>	<p>Il Consiglio di Quartiere 2, Campo di Marte, è costituito secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze.</p> <p>Il Consiglio di Quartiere promuove e favorisce la partecipazione popolare alle attività dei pubblici poteri ed in particolare dell’Amministrazione locale</p> <p>Le riunioni e le funzioni degli organi istituzionali del Quartiere 2, nonché delle sue articolazioni, sono disciplinate dal presente Regolamento. Tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento è disciplinato dal Regolamento dei Consigli di Quartiere, dal Regolamento del Consiglio Comunale, e dallo Statuto del Comune di Firenze.</p>
	<p style="text-align: center;">Art.1 bis</p> <p style="text-align: center;">–Partecipazione alle sedute del Consigliere portatore di handicap -</p> <p>1. I Consiglieri possono essere autorizzati a partecipare da remoto alle sedute degli organi di Quartiere, e delle loro articolazioni, nel caso in cui siano portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando tale condizione costituisca grave impedimento alla partecipazione continuativa ai lavori consiliari. In tali casi, per le sedute che si svolgono in presenza, la partecipazione dei predetti Consiglieri da remoto non comporta che dette sedute siano qualificate come “miste” ai sensi del Titolo VII del Regolamento dei Consigli di Quartiere.</p> <p>2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è deliberata dalla Conferenza dei Capigruppo per sé stessa e per il Consiglio ovvero dal Presidente di ciascuna commissione, su domanda del consigliere interessato, verificata</p>

	<p>la sussistenza delle condizioni e qualora la richiesta sia compatibile con le possibilità strumentali ed organizzative degli uffici di supporto. L'autorizzazione specifica il periodo di tempo durante il quale la partecipazione può essere effettuata ed il voto può essere esercitato dal Consigliere secondo le modalità telematiche disciplinate dal Regolamento dei Consigli di Quartiere, nonché dal presente Regolamento.</p> <p>3. La documentazione presentata dal Consigliere, al fine di attestare lo stato di handicap può essere acquisita, trattata e detenuta esclusivamente dal personale dell'Amministrazione Comunale e dai consiglieri tenuti a pronunciarsi secondo quanto sopra al comma 2, i quali sono tenuti al rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e non divulgazione; non può essere oggetto di divulgazione, né essere inserita negli atti delle sedute.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Conferenza Capigruppo</p> <p>La conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio di Quartiere, che la convoca e la presiede, dal Vicepresidente e dai Capigruppo consiliari.</p> <p>Nel rispetto della collegialità della conferenza, il Presidente stabilisce la data di convocazione valutandone le disponibilità alla presenza dei Capigruppo.</p> <p>I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al gruppo.</p> <p>La conferenza dei Capigruppo si pronuncia su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le questioni attinenti all'ordine dei lavori, la programmazione (luogo e orario) ed il calendario delle sedute del Consiglio nonché l'ordine del giorno delle sedute stesse. In caso di mancato accordo, dispone il Presidente; - le istanze che i Capigruppo possono presentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi. <p>Le sedute sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà dei componenti del Consiglio di Quartiere.</p> <p>La conferenza è convocata ordinariamente prima di ciascuna seduta del Consiglio e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Conferenza Capigruppo</p> <p>La conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio di Quartiere, che la convoca e la presiede, dal Vicepresidente e dai Capigruppo consiliari.</p> <p>Nel rispetto della collegialità della conferenza, il Presidente stabilisce la data di convocazione valutandone le disponibilità alla presenza dei Capigruppo.</p> <p>In armonia con quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, la Conferenza determina autonomamente le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie sedute, in modalità in presenza o in modalità telematica, per la durata del mandato o comunque fino a diversa successiva deliberazione. La o il Presidente può disporre la convocazione e lo svolgimento di singole sedute in modalità differente.</p> <p>I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al gruppo.</p> <p>La conferenza dei Capigruppo si pronuncia su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le questioni attinenti all'ordine dei lavori, la programmazione (luogo e orario) ed il calendario delle sedute del Consiglio nonché l'ordine del giorno delle sedute stesse. In

comunque con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo rispetto alla seduta del Consiglio stesso.

La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio di Quartiere può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio di Quartiere e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

Possono partecipare alla conferenza dei Capigruppo, su invito del Presidente, i Presidenti delle Commissioni di lavoro permanenti, il Dirigente o suo delegato.

caso di mancato accordo, dispone il Presidente;

- le istanze che i Capigruppo possono presentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;

- le modalità di svolgimento di ciascuna seduta del Consiglio, se in presenza o, qualora ricorrano casi straordinari ed eccezionali, in modalità telematica. In caso di mancato accordo, dispone il Presidente.

- la diffusione in diretta streaming di sedute del Consiglio, secondo quanto previsto dagli artt. 14, comma 6 e 39, comma 1 lett. a) del Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Le sedute sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà dei componenti del Consiglio di Quartiere.

La conferenza è convocata ordinariamente prima di ciascuna seduta del Consiglio e comunque con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo rispetto alla seduta del Consiglio stesso.

La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio di Quartiere può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio di Quartiere e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

Possono partecipare alla conferenza dei Capigruppo, su invito del Presidente, i Presidenti delle Commissioni di lavoro permanenti, il Dirigente o suo delegato.

Art. 8**Composizione delle Commissioni**

Ciascuna Commissione è composta da un minimo di cinque consiglieri ad un massimo di undici, eletti dal Consiglio di Quartiere con apposita deliberazione in modo da garantire per ciascuna Commissione una composizione tendenziale alla rappresentanza di ciascun Gruppo politico presente in Consiglio.

Le variazioni dei componenti delle Commissioni sono altresì decise mediante provvedimento deliberativo.

Ciascun Consigliere deve essere nominato almeno in una Commissione di lavoro permanente e non può essere membro effettivo di più di tre Commissioni.

Il Presidente, in considerazione del proprio ruolo istituzionale, può partecipare al lavoro di tutte le Commissioni ma non fa parte di alcuna come membro effettivo.

Il Consigliere straniero aggiunto può partecipare alle sedute delle Commissioni circoscrizionali formalmente istituite con gli stessi diritti dei Consiglieri di Quartiere non membri di Commissione.

Su invito del Presidente della Commissione possono partecipare alle sedute soggetti esterni con particolari conoscenze, competenze o esperienze nelle materie di volta in volta trattate, esponenti di Enti pubblici e privati che interagiscono con le attività del Quartiere, Presidenti delle Consulte, rappresentanti di Comitati civici ed Associazioni di Volontariato presenti sul territorio.

I Gruppi consiliari possono designare ciascuno un proprio uditore per partecipare alle sedute delle Commissioni in cui non sono rappresentati con comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio ed al Presidente della relativa Commissione.

I Capigruppo consiliari ricevono – per conoscenza – tutte le convocazioni delle Commissioni formalmente istituite.

Art. 8**Composizione delle Commissioni**

Ciascuna Commissione è composta da un minimo di cinque consiglieri ad un massimo di undici, eletti dal Consiglio di Quartiere con apposita deliberazione in modo da garantire per ciascuna Commissione una composizione tendenziale alla rappresentanza di ciascun Gruppo politico presente in Consiglio.

Le variazioni dei componenti delle Commissioni sono altresì decise mediante provvedimento deliberativo.

Ciascun Consigliere deve essere nominato almeno in una Commissione di lavoro permanente e non può essere membro effettivo di più di tre Commissioni.

Il Presidente, in considerazione del proprio ruolo istituzionale, può partecipare al lavoro di tutte le Commissioni ma non fa parte di alcuna come membro effettivo.

Su invito del Presidente della Commissione possono partecipare alle sedute soggetti esterni con particolari conoscenze, competenze o esperienze nelle materie di volta in volta trattate, esponenti di Enti pubblici e privati che interagiscono con le attività del Quartiere, Presidenti delle Consulte, rappresentanti di Comitati civici ed Associazioni di Volontariato presenti sul territorio.

I soggetti di cui sopra, e il personale dell'amministrazione comunale, possono essere autorizzati dal Presidente della Commissione a partecipare alla seduta da remoto.

I Gruppi consiliari possono designare ciascuno un proprio uditore per partecipare alle sedute delle Commissioni in cui non sono rappresentati con comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio ed al Presidente della relativa Commissione.

I Capigruppo consiliari ricevono – per conoscenza – tutte le convocazioni delle Commissioni formalmente istituite.

Art. 9**LAVORI DELLE COMMISSIONI**

Le convocazioni delle Commissioni, da far pervenire con almeno 2 giorni di anticipo dalla data prevista, vengono decise dal Presidente della Commissione o su richiesta di almeno due consiglieri componenti.

Le convocazioni sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo di Quartiere ed in rete civica.

La riunione della Commissione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, arrotondato per accesso. Il Consigliere che non può partecipare ai lavori della Commissione di cui è componente può farsi sostituire, mediante delega scritta, da altro Consigliere dello stesso gruppo. L'istituto della sostituzione non trova applicazione per i Consiglieri del Gruppo misto ¹.

I lavori sono diretti e coordinati dal Presidente della Commissione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In sede di lavori vengono comunicate e discusse le varie iniziative, manifestazioni e/o attività di competenza.

A ciascuna riunione dovrà partecipare un dipendente del Consiglio di Quartiere con funzioni di segretario, il quale dovrà redigere una sintesi della discussione e delle decisioni prese, degli argomenti trattati, degli atti istruiti, con l'indicazione di eventuali posizioni dissenzienti².

Ciascun consigliere potrà richiedere la verbalizzazione di un proprio intervento³. Di tale verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente di Commissione e dal dipendente del Consiglio di Quartiere che l'ha redatto, ne verrà data lettura alla commissione consiliare successiva⁴.

I gruppi consiliari che sono rappresentati nella commissione, possono designare propri uditori per partecipare, senza diritto di parola e di voto, alla seduta di Commissione⁵.

Art. 9**LAVORI DELLE COMMISSIONI**

Le convocazioni delle Commissioni, da far pervenire con almeno 2 giorni di anticipo dalla data prevista, vengono decise dal Presidente della Commissione o su richiesta di almeno due consiglieri componenti.

Al fine di evitare la sovrapposizione delle sedute, e ai fini organizzativi degli uffici, tra una seduta e l'altra deve intercorrere un tempo non inferiore ad un'ora.

Le convocazioni sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo di Quartiere ed in rete civica.

Le sedute delle Commissioni possono ordinariamente tenersi, ed essere convocate o in presenza, o da remoto secondo quanto stabilito nel Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Le sedute delle Commissioni che sono convocate da remoto vengono trasmesse, ai fini della pubblicità e trasparenza della seduta, in streaming secondo quanto disposto nel Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo complessivo dei componenti. Il numero legale è accertato dal Presidente a inizio seduta nel momento dell'appello uninominale. Il Presidente, nel corso di tutta la seduta, verifica il mantenimento del numero legale fino alla dichiarazione di chiusura della seduta. Qualora venga a mancare il numero legale il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta, oppure sospenderla per un tempo non superiore a 30 minuti. Trascorso invano detto tempo il Presidente dichiara chiusa la seduta, e convoca una nuova seduta della Commissione con lo stesso ordine del giorno non esaminato nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Il Consigliere che non può partecipare ai lavori della Commissione di cui è componente può farsi sostituire, mediante delega scritta, da altro Consigliere dello stesso gruppo. **Detta delega deve pervenire agli uffici, e al Presidente della**

	<p>Commissione, prima dell'inizio della seduta, e comunque non oltre la dichiarazione di apertura della stessa. Il Consigliere non può ricevere più di una delega. L'istituto della sostituzione non trova applicazione per i Consiglieri del Gruppo misto ⁶.</p> <p>I lavori sono diretti e coordinati dal Presidente della Commissione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In sede di lavori vengono comunicate e discusse le varie iniziative, manifestazioni e/o attività di competenza.</p> <p>A ciascuna riunione dovrà partecipare un dipendente del Consiglio di Quartiere con funzioni di segretario, il quale dovrà redigere una sintesi della discussione e delle decisioni prese, degli argomenti trattati, degli atti istruiti, con l'indicazione di eventuali posizioni dissenzianti⁷.</p> <p>Ciascun consigliere potrà richiedere la verbalizzazione di un proprio intervento⁸.</p> <p>Di tale verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente di Commissione e dal dipendente del Consiglio di Quartiere che l'ha redatto, ne verrà data lettura alla commissione consiliare successiva⁹.</p> <p>I gruppi consiliari che sono rappresentati nella commissione, possono designare propri uditori per partecipare, senza diritto di parola e di voto, alla seduta di Commissione¹⁰.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Adunanze del Consiglio</p> <p>Il Consiglio di Quartiere si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dallo Statuto del Comune di Firenze e dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Adunanze del Consiglio</p> <p>Il Consiglio di Quartiere si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dallo Statuto del Comune di Firenze e dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.</p>

1 Articolo, modificato nel comma 3, nella seduta della Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2019 e definito nella seduta del 27 marzo 2019.

2 Comma modificato alla seduta dell'8 giugno 2017, e definito dalla Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2018.

3 Comma aggiunto dalla Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2018.

4 Comma aggiunto e definito dalla Commissione Controllo e Garanzia dell'8 giugno 2017 e del 20 marzo 2018.

5 Comma aggiunto alla seduta della Commissione Controllo e Garanzia dell'8 giugno 2017 e definito il 20 marzo 2018.

6 Articolo, modificato nel comma 3, nella seduta della Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2019 e definito nella seduta del 27 marzo 2019.

7 Comma modificato alla seduta dell'8 giugno 2017, e definito dalla Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2018.

8 Comma aggiunto dalla Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2018.

9 Comma aggiunto e definito dalla Commissione Controllo e Garanzia dell'8 giugno 2017 e del 20 marzo 2018.

10 Comma aggiunto alla seduta della Commissione Controllo e Garanzia dell'8 giugno 2017 e definito il 20 marzo 2018.

<p>Alle sedute del Consiglio partecipa, esercitando gli stessi diritti di iniziativa spettanti ai Consiglieri di Quartiere, il Consigliere straniero aggiunto delegato dal Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri e apolidi del Comune di Firenze. Ha facoltà di parola ma senza diritto di voto. In caso di impedimento può essere sostituito dal consigliere supplente, nominato contestualmente dal Consiglio degli stranieri.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO¹¹</p> <p>La prima seduta del Consiglio di Quartiere deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Quartiere entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, e la sua seduta deve avvenire entro il termine di trenta (30) giorni dalla convocazione.</p> <p>In caso di mancata convocazione nei termini indicati al primo comma alla convocazione del Consiglio di Quartiere provvede il Sindaco.</p> <p>Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità e incompatibilità degli eletti.</p> <p>Durante la prima seduta i consiglieri indicano per iscritto il domicilio eletto nonché le modalità di invio della convocazione che potrà avvenire anche tramite strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare con data ed orario l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Quartiere convoca il Consiglio di propria iniziativa, oppure su richiesta del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri Circoscrizionali o di cento (100) elettori del quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta stessa. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare. Decorso tale termine se il Presidente non ha adempiuto provvede il Vice Presidente; se anche il Vice Presidente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO¹²</p> <p>La prima seduta del Consiglio di Quartiere deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Quartiere entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, e la sua seduta deve avvenire entro il termine di trenta (30) giorni dalla convocazione.</p> <p>In caso di mancata convocazione nei termini indicati al primo comma alla convocazione del Consiglio di Quartiere provvede il Sindaco.</p> <p>Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità e incompatibilità degli eletti.</p> <p>Durante la prima seduta i consiglieri indicano per iscritto il domicilio eletto nonché le modalità di invio della convocazione che potrà avvenire anche tramite strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare con data ed orario l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Quartiere convoca il Consiglio di propria iniziativa, oppure su richiesta del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri Circoscrizionali o di cento (100) elettori del quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta stessa. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare. Decorso tale termine se il Presidente non ha adempiuto provvede il Vicepresidente; se anche il Vicepresidente non adempie provvede il Consigliere più anziano.</p>

¹¹ Si veda l'art. 5 (Il Consiglio di quartiere: composizione) del Regolamento dei Consigli di quartiere.

¹² Si veda l'art. 5 (Il Consiglio di quartiere: composizione) del Regolamento dei Consigli di quartiere.

non adempie provvede il Consigliere più anziano.

La Convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, recapitato al domicilio eletto dei consiglieri almeno tre (3) giorni prima della sua seduta, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima.

Alla convocazione dovrà, altresì, essere allegata copia dei verbali delle sedute precedenti inserite all'ordine del giorno e posti in approvazione del Consiglio.

Durante la prima seduta i consiglieri indicano per iscritto il domicilio eletto nonché le modalità di invio della convocazione che potrà avvenire anche tramite strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare con data ed orario l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo Pretorio Comunale e all'albo del centro civico, inseriti in rete civica e trasmessi al Sindaco, all'Assessore competente ed al Presidente del Consiglio Comunale.

La Convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, recapitato al domicilio eletto dei consiglieri almeno tre (3) giorni prima della sua seduta, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima.

Alla convocazione dovrà, altresì, essere allegata copia dei verbali delle sedute precedenti inserite all'ordine del giorno e posti in approvazione del Consiglio.

Durante la prima seduta i consiglieri indicano per iscritto il domicilio eletto nonché le modalità di invio della convocazione che potrà avvenire anche tramite strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare con data ed orario l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo Pretorio Comunale e all'albo del centro civico, inseriti in rete civica e trasmessi al Sindaco, all'Assessore competente ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Consiglio è convocato, e svolge le proprie sedute, ordinariamente in presenza, le sedute possono essere trasmesse in streaming. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale in modalità telematica o mista secondo le norme di cui al Titolo VII del Regolamento dei Consigli di Quartiere. Tale modalità viene stabilita per ciascuna seduta dalla Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del citato Regolamento. In caso di mancato accordo in seno alla Conferenza, le modalità sono disposte dalla o dal Presidente.

<p style="text-align: center;">Art. 19 NUMERO LEGALE – APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI</p> <p>Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale.</p> <p>Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale riportando l'elenco dei consiglieri presenti.</p> <p>Il Consiglio di Quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno sette (7) consiglieri.</p> <p>La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.</p> <p>Il Presidente, all'inizio della seduta, designa tre (3) consiglieri con la funzione di scrutatore per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 NUMERO LEGALE – APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI</p> <p>Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale.</p> <p>Il Consiglio di Quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno sette (7) consiglieri.</p> <p>Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nella seduta in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 7 consiglieri assegnati.</p> <p>I Consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.</p> <p>La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.</p> <p>Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di prima o seconda convocazione non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale riportando l'elenco dei consiglieri presenti, e dichiara deserta la seduta.</p> <p>Il Presidente, all'inizio della seduta, designa tre (3) consiglieri con la funzione di scrutatore per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.</p>
<p style="text-align: center;">Art.5¹³ COLLEGIO DI PRESIDENZA Il Collegio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio di Quartiere.</p>	<p style="text-align: center;">Art.5¹⁴ COLLEGIO DI PRESIDENZA Il Collegio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio di Quartiere.</p>

13 Si veda l'art. 20 (Il Collegio di Presidenza) del Regolamento dei Consigli di Quartiere.

14 Si veda l'art. 20 (Il Collegio di Presidenza) del Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Quartiere, che lo convoca e lo presiede, dal Vicepresidente del Consiglio di quartiere, e dai Presidenti delle Commissioni di lavoro permanenti che fanno parte della maggioranza consiliare.

Alle riunioni del Collegio di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente della Commissione permanente Controllo e Garanzia, i Capigruppo consiliari o, in casi particolari, altri consiglieri che abbiano avuto particolari incarichi da parte della Presidenza.

Il Presidente, per ogni riunione, redige l'ordine del giorno da trasmettere ai suoi componenti almeno ventiquattro (24) ore prima.

Il Collegio di Presidenza si riunisce in base ad un calendario stabilito dal Presidente del Consiglio di Quartiere, del quale viene data comunicazione ai Capigruppo.

Il Collegio di Presidenza ha compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori del Consiglio di quartiere e delle Commissioni permanenti secondo quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Quartiere, che lo convoca e lo presiede, dal Vicepresidente del Consiglio di quartiere, e dai Presidenti delle Commissioni di lavoro permanenti che fanno parte della maggioranza consiliare.

Il Collegio di Presidenza è convocato, e svolge le proprie sedute, ordinariamente in modalità in presenza o telematica. Il Collegio determina autonomamente le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute per la durata del mandato o comunque fino a diversa successiva deliberazione. Laddove non ci sia accordo tra i componenti del Collegio, il Presidente decide su tali modalità. Il Presidente può disporre la convocazione e lo svolgimento di singole sedute in modalità differente.

Alle riunioni del Collegio di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente della Commissione permanente Controllo e Garanzia, i Capigruppo consiliari o, in casi particolari, altri consiglieri che abbiano avuto particolari incarichi da parte della Presidenza.

Il Presidente, per ogni riunione, redige l'ordine del giorno da trasmettere ai suoi componenti almeno ventiquattro (24) ore prima.

Il Collegio di Presidenza si riunisce in base ad un calendario stabilito dal Presidente del Consiglio di Quartiere, del quale viene data comunicazione ai Capigruppo.

Il Collegio di Presidenza ha compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori del Consiglio di quartiere e delle Commissioni permanenti secondo quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento dei Consigli di Quartiere.

<p style="text-align: center;">ART. 37</p> <p>Presentazione di interrogazioni e mozioni I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che concernono l'attività del Consiglio di Quartiere e dell'Amministrazione Comunale o che interessino comunque la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città.</p> <p>L'interrogazione consiste in una domanda rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere per avere informazioni o spiegazioni su un certo argomento¹⁵.</p> <p>La mozione consiste in un documento motivato e sottoscritto da uno o più consiglieri che abbia la finalità di promuovere un certo argomento¹⁶.</p> <p>Le interrogazioni e le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 37</p> <p>Presentazione di interrogazioni e mozioni I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che concernono l'attività del Consiglio di Quartiere e dell'Amministrazione Comunale o che interessino comunque la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città.</p> <p>L'interrogazione consiste in una domanda rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere per avere informazioni o spiegazioni su un certo argomento¹⁷.</p> <p>La mozione consiste in un documento motivato e sottoscritto da uno o più consiglieri che abbia la finalità di promuovere un certo argomento¹⁸.</p> <p>Le interrogazioni e le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere.</p> <p>Le interrogazioni e le mozioni una volta assunte al protocollo vengono inviate per conoscenza ai consiglieri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>I locali e le attrezzature in gestione al Consiglio di Quartiere sono posti a disposizione di cittadini, enti ed associazioni, anche non operanti nel Quartiere, per assemblee, dibattiti ed ogni altro tipo di attività politica, sociale, sindacale e culturale, che non abbiano scopo di lucro, fatte salve le esigenze dei lavori degli organi istituzionali, del Quartiere e delle iniziative da essi promosse.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>I locali e le attrezzature in gestione al Consiglio di Quartiere sono posti a disposizione di cittadini, enti ed associazioni, anche non operanti nel Quartiere, per assemblee, dibattiti ed ogni altro tipo di attività politica, sociale, sindacale e culturale, che non abbiano scopo di lucro, fatte salve le esigenze dei lavori degli organi istituzionali, del Quartiere e delle iniziative da essi promosse.</p> <p>I locali in gestione del Consiglio di Quartiere 2 non possono essere concessi per più di venti (20) giorni consecutivi (e non in maniera esclusiva), salvo apposita convenzione.</p>

¹⁵ Comma aggiunto durante i lavori della Commissione Controllo e Garanzia del 4 aprile 2017 e definito alla seduta del 20 marzo 2018.

¹⁶ Comma aggiunto nella seduta del 4 aprile 2018 e definito alla seduta della Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2018.

¹⁷ Comma aggiunto durante i lavori della Commissione Controllo e Garanzia del 4 aprile 2017 e definito alla seduta del 20 marzo 2018.

¹⁸ Comma aggiunto nella seduta del 4 aprile 2018 e definito alla seduta della Commissione Controllo e Garanzia del 20 marzo 2018.